

SETTORE AMBIENTE QUALITA' E SICUREZZA

N prot. 00301
Roma, 30.1.2008
Com. 02

OGGETTO: **Revisione d.lgs. 152/06 (nuovo codice dell'ambiente)**
approvazione definitiva

Si rende noto che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008 il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, concernente "[Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale](#)" (Cfr *ns. note informative n. 37 del 30 novembre 2007, n. 31 del 19 settembre 2007 n. 28 del 3 agosto, 2007, n. 26 del 3 agosto 2007, n. 19 del 21 maggio 2007 e n. 16 del 8 maggio 2007).*

Il provvedimento in oggetto, che entrerà in vigore il prossimo 13 febbraio, ha apportato modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti del Dlgs 152/2006, ed ha introdotto nella Parte Prima del "Codice" nuovi principi di carattere generale in materia ambientale.

Si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti di maggior rilievo contenuti nello schema di decreto, riformulato a seguito dell'accoglimento di parte delle richieste avanzate dalla Conferenza delle Regioni e dalle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.

Lo schema di decreto introduce nella Prima Parte del codice dell'ambiente alcuni principi fondamentali ossia:

- principio sulla "*produzione del diritto ambientale*", in base al quale le disposizioni generali ex Dlgs 152/2006 sono "principi fondamentali" e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che - in conformità al Titolo V della Costituzione - limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale;
- principio dello "*sviluppo sostenibile*", in base al quale la P.a. deve dare priorità alla tutela ambientale;
- principio di "*prevenzione*" e principio di "*precauzione*", in base ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l'ambiente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti;
- principio del "*chi inquina paga*", che obbliga all'integrale ripristino dello "*status quo ante*" dell'ambiente;
- principio di "*sussidiarietà*", in base al quale lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore;
- principio del libero "*accesso alle informazioni ambientali*" senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante.

Per quanto riguarda la Parte Seconda del d.lgs.152/06 vengono totalmente riscritte le norme sulla valutazione d'impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica contenute nel Dlgs 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

Le principali novità previste dal decreto legislativo di riscrittura consistono in:

- riformulazione delle procedure di Via e Vas per garantire loro piena autonomia;
- allargamento del campo di applicazione della procedura Vas;
- inclusione dei "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile" nella procedura di valutazione ambientale;
- obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- demarcazione di un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione Via, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Relativamente alla Parte Terza sulla gestione delle risorse idriche le modifiche di rilievo riguardano:

- definizione di "scarico" nelle acque. Reintroduzione della definizione di "scarico diretto" nelle acque, in modo da precludere che i rifiuti liquidi possano contaminare le acque.
- Regime dei valori limite di emissione. Razionalizzazione del sistema dei valori limite contenuto in più norme del Dlgs 152/2006.
- regime delle autorizzazioni. Eliminazione del meccanismo del "silenzio assenso" nelle procedure autorizzative per gli scarichi.

Notevolmente più corpose sono le modifiche apportate alla Parte Quarta dedicata ai rifiuti di cui si segnalano, di seguito, le innovazioni più significative.

Nozione di rifiuto

Dopo diverse riformulazioni succedutesi nelle varie stesure dello schema di decreto è stata ripristinata la definizione di rifiuto già contenuta nel decreto 152 ossia *"qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*

Materie, sostanze e prodotti secondari (181 bis)

All'articolo 181, disciplinante in generale le forme e le attività di recupero dei rifiuti, è stato aggiunto l'art.181-*bis* dedicato in maniera specifica a "materie, sostanze e prodotti secondari". Si stabilisce che non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che saranno definiti con uno specifico decreto ministeriale – da emanarsi entro il **31 dicembre 2008** - e che dovranno rispondere a specifici criteri, requisiti e condizioni, vale a dire:

- a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Il medesimo decreto dovrà individuare le caratteristiche che dovranno possedere i materiali ottenuti attraverso i processi di recupero.

Fino all'emanazione del decreto richiamato saranno applicate le disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) e al DM 12 giugno 2002 n. 161 (Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero).

Definizione di sottoprodotto (Art. 183)

Viene riformulata in senso più restrittivo la nozione di sottoprodotto.

Sono infatti state introdotte determinate nuove condizioni che i materiali derivanti da un ciclo produttivo devono possedere, oltre quelle già previste, al fine di poter essere esclusi dal regime dei rifiuti.

Secondo le nuove disposizioni correttive (art. 183, comma 1 lett p) i sottoprodotti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

- soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- abbiano un valore economico di mercato.

Deposito temporaneo (Art. 183)

Viene innalzato a tre mesi (rispetto ai due attualmente previsti) il periodo temporale entro il quale è permesso il deposito dei rifiuti pericolosi, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Sono poi ripristinate le modalità alternative (temporale o quantitativa), a scelta del produttore, per cui i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento:

1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito
oppure
2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 mc. per i rifiuti pericolosi e i 20 mc. per i rifiuti non pericolosi

In ogni caso, anche se il quantitativo in deposito non superi i 10 metri cubi l'anno o i 20 mc. l'anno (per i rifiuti non pericolosi), il deposito temporaneo non può comunque avere durata superiore ad un anno.

Per alcune categorie di rifiuti, da individuarsi con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, saranno fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Modello di dichiarazione ambientale (Art. 189)

In virtù della nuova formulazione dell'art. 189, comma 3, l'obbligo di presentazione del MUD alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti riguarda:

- chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (ossia: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), con più di dieci dipendenti.

Sono invece esclusi dal mud (esclusivamente in relazione ai rifiuti non pericolosi)

- gli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c.) con un volume di affari non superiore ad 8.000 euro
- le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8
- le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi prodotti da potabilizzazione e depurazione delle acque, che non hanno più di dieci dipendenti (*in precedenza l'esclusione era prevista per i soli artigiani con un numero di dipendenti non superiore a tre*).

L'elemento innovativo è dato dall'ampliamento del novero dei soggetti esonerati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 189, comma 4, nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Sono inoltre tenuti (come già previsto dal d. lgs.152/06) alla presentazione del MUD alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti anche:

- il Conai (Consorzio nazionale degli imballaggi) che deve comunicare, ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
- i produttori di imballaggi che hanno organizzato anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale ed i produttori di imballaggi che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (artt. 220, comma 1, e 221, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006)

- i gestori degli impianti e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 182/2003)
- i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 209/2003), la cui modulistica ai fini della comunicazione (prevista dal d.P.C.M. 22/12/2004) è stata predisposta ed è utilizzabile solo dagli autodemolitori, dai rottamatori e dai frantumatori.

Viene infine stabilito, con l'introduzione di un nuovo comma 3-*bis*, che con decreto del Ministero dell'Ambiente dovrà essere istituito un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD. I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione dovranno obbligatoriamente installare e utilizzare le apparecchiature elettroniche.

Registri di carico e scarico (190)

Tale comma non è stato modificato direttamente dal decreto correttivo (che come visto al punto precedente è andato ad incidere sui soggetti obbligati o meno alla presentazione del mud) e pertanto i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono individuati dall'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale:

«I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.».

L'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti riguarda quindi i seguenti soggetti:

- chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) indipendentemente dal numero dei dipendenti (più o meno di dieci).

Pur richiamando le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui Registri IVA, l'attuale formulazione prevede che i registri di carico e scarico siano numerati e vidimati dalla Camere di Commercio territorialmente competenti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che non è stato previsto dal legislatore alcun periodo transitorio, né relativo ai tempi per la vidimazione, né relativo ai registri già in uso e vidimati da enti diversi. Tale nuova norma va quindi ritenuta immediatamente applicabile, fin dall'entrata in vigore del decreto di modifica.

Viene inoltre previsto che i registri relativi alla gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi possono essere sostituiti dai registri IVA di vendita e di acquisto.

Trasporto dei rifiuti (193)

Una nuova disposizione stabilisce che la scheda di accompagnamento relativa alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura viene sostituita dal formulario dei rifiuti. Le informazioni specifiche di cui all'III-A del D.Lgs. n. 99/92 che non sono previste nel documento del formulario dovranno essere inserite nello spazio relativo alle annotazioni presente nel formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06.

Restano immutate tutte le altre previsioni dell'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) e quindi, in particolare:

- i rifiuti devono essere accompagnati, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, dal formulario di identificazione (art. 193, comma 1),
- non si applica la disposizione relativa all'obbligo di formulario esclusivamente nei seguenti tre casi (art. 193, comma 4):
 - trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
 - trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
 - movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
- il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, una copia deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite: una dal destinatario, una dal trasportatore e una dal detentore, tramite il trasportatore, le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni (art. 193, comma 2)
- i formulari devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, e annotati sul registro iva-acquisti, la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria (art. 193, comma 6, lett. b)).

Competenze dello Stato (art.195)

Oltre a ribadire la competenza dello Stato per la determinazione dei criteri quali-quantitativi in ordine all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, viene introdotta una nuova disposizione per cui ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tale tariffazione, che dovrà includere una parte fissa, una parte variabile ed una quota dei costi dello spezzamento stradale, sarà determinata dall'amministrazione comunale che dovrà tener conto della natura dei rifiuti oltre che del tipo e delle dimensioni dell'attività da cui sono prodotti.

La tariffazione può essere inoltre passibile di una riduzione, sempre fissata dall'amministrazione comunale, qualora il produttore di rifiuti dimostri di aver avviato al recupero gli stessi tramite un soggetto diverso dal gestore comunale.

La disposizione ripropone inoltre, nelle linee generali, le previsioni già contenute nel d.lgs. 152/06 in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Il decreto correttivo dispone che tutti i rifiuti delle aree produttive (compresi quelli che si formano sulle aree a deposito o magazzino), non sono assimilabili agli urbani.

Fanno eccezione alla regola dell'intassabilità i rifiuti che si formano negli uffici, nelle mense, negli spacci aziendali, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori o aperti al pubblico.

Ugualmente diventano non assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle "strutture di vendita" con superficie due volte superiore a quella indicata nell'art. 4 del d.lgs. 114/97 ("*Riforma della disciplina del commercio*"), ovvero 150 metri quadrati per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 250 metri quadrati negli altri Comuni.

Ne consegue che per tutti i rifiuti non assimilabili non vada applicata la tariffazione.

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani non viene applicata la tariffazione.

Viene infine prevista una lettera aggiuntiva *s)-bis* per cui spetta allo Stato l'individuazione e la disciplina, anche in deroga alle disposizioni della Parte Quarta (rifiuti), di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione dei beni stessi presso le utenze domestiche.

Accordi, contratti di programma, incentivi (art. 206)

Si introduce una nuova disposizione secondo cui gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente, limitandosi alla integrazione o alla modifica di norme tecniche e secondarie e solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.

Autorizzazioni (art. 208)

All'art. 208, relativo all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, è stata prevista la possibilità di modifica delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima del termine di scadenza anche se dopo almeno 5 anni dal rilascio nel caso di particolari criticità ambientali e tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili (art. 208, comma 12).

Il legislatore ha inoltre previsto, sia nell'ambito di tale articolo (art. 208 comma 13) che in quello (art. 210 comma 4) che disciplina il rinnovo delle autorizzazioni ("Autorizzazioni in ipotesi particolari"), che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente proceda, in funzione della gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

Sempre in entrambi gli articoli artt. 208 e 210, rispettivamente ai commi 17 e 5, è stata soppressa la previsione, inserita dal D.Lgs. n. 152/06, dell'affidamento da parte del produttore dell'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione ad altro soggetto autorizzato.

Albo gestori ambientali (art. 212)

Viene soppressa la previsione della rappresentanza delle parti sociali nelle sezioni regionali dell'Albo.

Per quanto concerne il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30kg o 30 litri al giorno, a condizione che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione delle imprese, è prevista l'iscrizione ad una apposita sezione dell'Albo, senza la prestazione delle garanzie finanziarie.

Tali imprese dovranno presentare alla Sezione territorialmente competente dell'Albo una comunicazione in cui si attesta:

- sede dell'impresa e attività dalla quale sono prodotti i rifiuti
- caratteristiche e natura dei rifiuti prodotti
- estremi identificativi ed idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto
- versamento del diritto annuale dei 50 euro

L'Albo rilascerà il provvedimento di iscrizione entro i 30 gg. successivi alla presentazione della documentazione.

Il comma 8 recita infine che l'impresa è obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione e che *"le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci"*. Tale formulazione non appare sufficientemente chiara e genera il dubbio che possa trattarsi di un refuso in sede di riscrittura del comma e che possa invece essere letta nel senso che restano valide ed efficaci, non avendo bisogno di ulteriori integrazioni, le iscrizioni effettuate entro i 60 giorni dall'entrata in vigore dell'originario d.lgs. 152/06.

Vengono inoltre soppresse, mediante l'abrogazione dei commi 12, 22, 24 e 25, alcune specifiche sezioni dell'Albo a suo tempo introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 quali:

- quella in cui dovevano iscriversi le imprese europee ed extra europee che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi
- quella in cui dovevano iscriversi i soggetti firmatari di accordi di programma;
- quella in cui dovevano iscriversi le imprese che effettuano attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
- quella in cui dovevano iscriversi le imprese che effettuano recupero in procedura semplificata essendo stata, la competenza sulle comunicazioni di tali imprese, ricondotta dalle nuove disposizioni correttivo in capo alle Province.

In attesa dei decreti attuativi sull'Albo continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari già in vigore la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

Competenze delle Province (Artt. 214, 215 e 216).

Vengono ripristinate, come già anticipato nel punto precedente, le competenze delle Province (alle quali nel d.lgs. 152/06 si erano sostituite le sezioni regionali dell'Albo gestori) per quanto riguarda gli aspetti procedurali e i controlli, relativamente alle operazioni in procedura semplificata.

Sistemi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti

In linea generale, il Decreto correttivo riconferma l'organizzazione dei sistemi vigenti per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, continuando a privilegiare la forma consortile e restituendole la natura di obbligatorietà.

Viene, in ogni caso, eliminata la possibilità di costituire "consorzi alternativi" per una stessa tipologia di rifiuto, a livello nazionale, che invece era stata introdotta dal D.Lgs. 152/06 in omaggio ad un criterio di "pluralità" degli organismi di gestione e di "libertà di scelta" del produttore.

Un principio importante, comune a tutti i consorzi, è che negli organi direttivi degli stessi deve essere assicurato il bilanciamento delle rappresentanze dei riciclatori e recuperatori rispetto quelle dei produttori.

L'Osservatorio nazionale sui rifiuti viene reintegrato nelle sue funzioni di vigilanza e controllo del sistema, nonché di accreditamento degli organismi, trasferite dal D.Lgs. 152 all'Autorità di cui all'art. 207.

Di seguito sono riportate alcune sintetiche note inerenti le modifiche al titolo II (imballaggi), mentre si rimanda alla lettura dell'articolato per quanto riguarda la disciplina specifica dei Consorzi per la gestione degli oli vegetali (CONOE - art. 233), polietilene (POLIECO - art. 234), batterie (COBAT - art. 235) e oli usati (COOU - art. 236).

Imballaggi

Le principali novità di interesse riguardano:

CONAI

In generale il CONAI vede rafforzato il suo ruolo; infatti esso:

- oltre a garantire il coordinamento tra amministrazioni pubbliche, Consorzi e altri operatori economici, dispone di nuovi poteri di "indirizzo" nei confronti dei Consorzi di filiera (art. 224, comma 3, lett. f));
- acquisisce ed elabora i dati relativi agli imballaggi, non solo dai Consorzi e altri enti pubblici o privati, ma anche da parte degli operatori economici c.d. "indipendenti" (art. 224, comma 3, nuova lett. n)). Pertanto assume poteri più incisivi anche al fine del controllo e del monitoraggio del sistema e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Consorzi di filiera

- Innanzitutto viene eliminata la possibilità che si costituiscano uno "o più" Consorzi per ciascun materiale di imballaggio. Quindi, fatta salva per i produttori la possibilità di ricorrere a un sistema autonomo o cauzionale, i Consorzi nazionali per legge possono essere solo uno per ciascuna filiera di imballaggio (art. 223, comma 1);
- fermo restando che ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, nei CdA dei Consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio (art. 223, comma 2);

- entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi adegueranno il proprio statuto allo schema-tipo approvato con decreto che verrà pubblicato in Gazzetta. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto (art. 223, comma 2);
- ai Consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai (art. 224, comma 3, lett. e).

Accordo ANCI-CONAI

- Sono a carico dei produttori ed utilizzatori non più "gli oneri aggiuntivi" bensì "il corrispettivo per i maggiori oneri" della raccolta differenziata" (cfr. art. 221, comma 10, lett. b) e art. 224, comma 3, lett. h));
- in caso di mancata stipula dell'Accordo ANCI-CONAI entro 90 giorni dall'entrata in vigore del correttivo, il Ministro dell'ambiente invita le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, fissa il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata da assegnare ai Comuni - e non anche le condizioni e modalità per il ritiro da parte dei produttori (art. 224, comma 12).

Rottami ferrosi e non ferrosi (art. 265 – 6-bis)

Vengono abrogate le norme contenute nella legge 308/2004 (la legge delega del Dlgs 152/2006) relative al regime di favore inizialmente riservato agli scarti da attività siderurgiche e metallurgiche (sottoposte alla disciplina delle materie prime in luogo di quella sui rifiuti).

Viene parallelamente istituito di un "regime transitorio" in base al quale coloro che gestiscono tali materiali in base al pregresso regime di favore possono continuare a farlo fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa attività in base alla nuova disciplina. Detti soggetti devono però presentare domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Pierpaolo Masciocchi

Allegato: D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4: *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*